


Spatha, spada, épée.

Ideologia e prassi

UNICAp^{ress}/ricerca



a cura di
Danila Artizzu, Antonio M. Corda, Michel-Yves Perrin



Il volume raccoglie 19 saggi che ruotano intorno al tema della spada che viene trattato sotto innumerevoli aspetti. Si passa infatti da quelli più aderenti all'oggetto in sé che viene visto ora come arma, ora come "gioco" fino ad arrivare a significati che trascendono la funzione dell'oggetto stesso. Modi diversi e sguardi differenti per raccontare le mille "ipostasi" di un oggetto senza tempo.

UNICApres/ricerca

Saggi di Archeologia e Antichistica

3





Saggi di Archeologia e Antichistica

Collana fondata da Riccardo Cicilloni e Carlo Lugliè

Diretta da Riccardo Cicilloni e Antonio M. Corda

Comitato scientifico

Maria Bernabò Brea (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna)

Juan Antonio Camara Serrano (Università di Granada)

Antonio Ibba (Università degli Studi di Sassari)

F.-X. Le Bourdonnec (Université Bordeaux Montaigne, IRAMAT-CRP2A UMR5060)

Spatha, spada, épée.
Ideologia e prassi

a cura di

Danila ARTIZZU, Antonio M. CORDA, Michel-Yves PERRIN



Cagliari
UNICApress
2024



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



DIPARTIMENTO DI LETTERE,
LINGUE E BENI CULTURALI



École Pratique
des Hautes Études

PSL 

con il patrocinio di



C.R. Sardegna



Agorà della Scherma
centro nazionale di arte, scienza,
storia e cultura della scherma



Domus
de Luna

Questo volume è stato sottoposto a peer review

Spatha, spada, épée. Ideologia e prassi

a cura di Danila Artizzu, Antonio M. Corda, Michel-Yves Perrin

Volume realizzato con il contributo del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari e nel quadro della realizzazione del progetto "DM 737/21 (linea E) - *Insedimenti, popolazione e migrazioni nella Sardinia antiqua e nel Mediterraneo. Prassi archeologica e disseminazione dei dati: open access, open data e open science*, PI prof. Antonio M. Corda F25F21002720001

Sezione: Ricerca

Collana: *Saggi di Archeologia e Antichistica* /3

ISSN 2974-718X

Copertina, impaginazione e allestimento a cura di UNICApres

Il logo della collana è di Marco Matta.

Il progetto alla base di quest'opera collettanea è il convegno internazionale *Spada, Spatha, Epée. Ideologia e prassi* (Cagliari 20-21 novembre 2014) patrocinato dall'Università degli Studi di Cagliari e dalla FIS. L'evento, collegato alla mostra *Ars dimicandi. L'arte del combattere*, venne realizzato a cura dell'allora attivo Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio (ora confluito nel Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali) dell'Univ. di Cagliari in collaborazione con la delegazione Sardegna della FIS, con il CUS Cagliari (Sezione Scherma) e l'Associazione "Antico Baule" - Teatro di Strada di Cagliari.

L'immagine in I di copertina è tratta da Hans Talhoffer, *Alte Armature und Ringkunst*, Ms.Thott.290.2, 1459. L'immagine in IV di copertina è tratta da *Trattato di Scientia d'Arme con un dialogo di Filosofia di Camillo Agrippa Milanese*, Antonio Blado Stampatore 1553, Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek, Ms Thott. 290. 2^o, fol. 108 r.

© Authors and UNICApres, 2024

CC-BY-ND 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>)

Cagliari, UNICApres, 2024 (<http://unicapres.unica.it>)

ISBN 978-88-3312-133-8 (versione online)

978-88-3312-132-1 (versione cartacea)

DOI: <https://doi.org/10.13125/unicapres.978-88-3312-133-8>

Indice

- 9 Antonio M. CORDA, *Prefazione*
- 21 Ouiza AÏT AMARA, *L'épée dans l'armement offensif des Numides*
- 41 Danila ARTIZZU, *Le donne in armi fra scandalo e rispetto*
- 51 Tiziana CARBONI, *Prosopographia del ius gladii*
- 65 Riccardo CICILLONI, Marco MATTA, *Le spade nuragiche dell'età del Bronzo e del Ferro in Sardegna*
- 75 Enrico DI CIOLO, *La prassi nell'insegnamento della spada*
- 89 Bianca FADDA, *Armi e cavalieri nella Sardegna giudicale. L'«arsenale» di Gottifredo di Pietro d'Arborea (prima metà del XIII secolo)*
- 97 Antonio IBBA - Alessandro TEATINI, *Figure di gladiatori nell'Africa romana: il contributo dell'epigrafia e dei mosaici con iscrizione*
- 123 Rosanna LUSCI, *Mariano IV d'Arborea: un cavaliere "catalano" nelle fonti iconografiche e documentarie.*
- 131 Rossana MARTORELLI, *Gladio caedere: la spada come strumento di martirio nelle fonti e nelle testimonianze iconografiche della primitiva comunità cristiana*
- 147 Marc MAYER I OLIVÉ, *La representación de la espada en la numismática romana, especialmente en la republicana*
- 157 Danilo MAZZOLENI, *La spada nelle rappresentazioni veterotestamentarie paleocristiane*
- 171 Ilaria MONTIS, *Di punta e di taglio: dal gladius alla spatha. L'evoluzione delle tecniche di combattimento in età imperiale.*
- 181 Andrea PALA, *Iconografia e simbolismo nella rappresentazione della spada tra tardo antico e basso medioevo (IV-XIII secolo)*

- 197 Michel-Yves PERRIN, *Increpito etiam Petri gladio*. Brevi considerazioni sull'esegesi tardoantica di Mt 26, 52
- 205 Marco RUBBOLI, La spada a due mani nella tradizione italiana
- 223 Maria Silvia SARAI, La spada nelle tragedie di Seneca: strumento del nefas, della romana mors e d'innovazione poetica
- 243 Luca SARRIU, *Spathia* e *Spatharii* nel *De Cerimoniis*
- 249 Cecilia TASCA, *Armi e cavalieri nel Mediterraneo catalano. Ebrei catalani e provenzali dell'armata reale in Sardegna*
- 259 Giancarlo TORAN, *La spada della mente ... che mente*

Tiziana Carboni

Prosopographia del ius gladii

Abstract. This paper analyses the whole epigraphical evidence of the *ius gladii*, the Roman imperial power consisting in passing a sentence of death. According to these sources, from the first to the fourth century AD, three categories of people had this power: provincial governors, special military chiefs and the prefects of the annonae. The aim of this paper is to elucidate the reason why the *ius gladii* is not always represented on the epigraphical monuments, although it is actually owned. In order to discuss this point, the presented prosopography shows different reasons, but, in general, the public representation of the *ius gladii* is due to the voluntary choice of everyone owning this power.

Keywords. *Ius gladii*, *procurator*, *praeses*, administration, public representation

Il *ius gladii* si adatta bene al tema del volume “*Spatha, spada, épée – Ideologia e prassi*” perché in questa espressione codificata il *gladius* rappresenta, simbolicamente, una prassi molto chiara che consiste nel potere di condannare a morte.

L'espressione, attestata nel Digesto anche nella forma *gladii potestas* ed omologa del greco ἐξουσία σιδήρου, è utilizzata per esprimere, in maniera tecnica, il potere che un funzionario possiede di infliggere la pena capitale, in particolar modo il governatore di una provincia¹.

Lo studio di questo potere si inserisce dunque nel più ampio tema della giurisdizione provinciale², ma riguarda, nello specifico, solo quelle cause per cui era prevista la condanna a morte. Se le modalità in cui veniva amministrata la giustizia nel territorio provinciale sono state ampiamente studiate, numerosi dubbi permangono proprio sul significato di questo potere. L'aspetto più controverso consiste nel capire fino a che punto l'esercizio della *gladii potestas* fosse autonomo e indipendente dal potere imperiale. Sappiamo infatti che nella provincia il *praeses* ha un *imperium maius*, ma *post principem*³. Coloro che finora si sono occupati dell'argomento si sono interrogati soprattutto sull'esistenza o meno della possibilità di *appellatio ad principem* per chi veniva condannato a morte da un governatore provinciale. Insieme a questo sono stati sollevati altri interrogativi così riassumibili: se il *ius gladii* si possa completamente identificare con la giurisdizione criminale e capitale, se abbia origine da una delega imperiale o meno, quale sia lo spazio di azione del potere e quali i suoi destinatari, come funzioni esattamente e se siano riscontrabili cambiamenti nel passaggio dalla *res publica* al Principato. Negli studi esistenti è possibile riconoscere, in linea generale, due diversi orientamenti critici. Secondo la teoria più tradizionale, che fa capo a Mommsen, il *ius gladii* sarebbe in origine il potere dato dal principe ai governatori provinciali a capo di un esercito perché applicassero

*Université Bordeaux Montaigne; tiziana.carboni@u-bordeaux-montaigne.fr. Desidero ringraziare il Prof. Werner Eck che ha cortesemente letto il testo, fornendomi preziose indicazioni per migliorare l'efficacia dell'argomentazione.

¹ D. 1.18.6.8 (*Ulpianus 1 opin.*); 1.16.6pr. (*Ulpianus 1 de off. procons.*); CIG II 2509; DIO, *Hist.*, 53.13.7.

² L'esercizio della giustizia era infatti tra i compiti che maggiormente tenevano impegnati i governatori di provincia: Meyer (2006), in particolare, riflette, sul fatto che la maggior parte del tempo di un governatore era impiegato proprio nell'attività giuridica; per un quadro generale su quest'attività, che era per lo più una *cognitio extra ordinem*, cfr. Buti (1982); Bérenger (2014), cap. 4; per un approfondimento sulle specifiche modalità di funzionamento dei processi giudicati dai governatori provinciali cfr. Olmo López (2012); Santalucia (2015).

³ D. 1.16.8 (*Ulpianus 39 ad ed.*).

la giurisdizione criminale nell'ambito della sfera prettamente militare⁴. Ne sarebbero dotati di regola tutti i senatori, per gli equestri sarebbe invece necessaria una specifica delega imperiale. Con l'entrata in vigore della *Constitutio Antoniniana* la sfera di competenza del *ius gladii* del governatore si sarebbe esteso anche a tutti i cittadini romani presenti nella provincia, che potevano in questo modo essere condannati a morte senza possibilità di *provocatio*⁵. Rimaneva la possibilità dell'*appellatio ad Caesarem*, che per alcuni studiosi era prerogativa dei soli *honestiores*⁶. Secondo questa lettura il *ius gladii*, per lo meno dal III secolo, coincide con l'*imperium merum* di cui parla Ulpiano⁷.

Una teoria più recente considera il *ius gladii* come il potere di giurisdizione criminale e capitale che ogni governatore ha fin dalla tarda *res publica* in virtù del ruolo che riveste. Tale potere si estenderebbe dunque a tutti coloro che si trovano nella provincia senza distinzione di cittadinanza e la *Constitutio Antoniniana* non rappresenterebbe nessuna cesura. Il concetto di delega imperiale sarebbe stato elaborato a posteriori dai giuristi severiani⁸. Il *ius gladii* sarebbe stato solo una parte di quell'*imperium merum* di cui parla Ulpiano⁹.

A ragione è stato evidenziato che le due diverse teorie nascono da un antitetico modo di considerare le dinamiche di potere tra centro e periferia: una progressiva sistematizzazione della delega imperiale così da assicurare il miglior governo in ogni territorio oppure, al contrario, una progressiva riduzione delle autonomie dei diversi funzionari con conseguente accentramento del potere nelle mani del *princeps*¹⁰. L'analisi del potere delegato è indubbiamente una delle chiavi di lettura per meglio comprendere la complessità dell'amministrazione provinciale di età imperiale¹¹. Almeno per l'alto impero la documentazione esistente sembrerebbe indurre a riconoscere nel *princeps* la volontà di valorizzare e incoraggiare il ruolo amministrativo dei governatori provinciali, così da alleggerire il proprio *Regierungsaltag*¹². Si sarebbe dunque portati a pensare che anche nel caso specifico del *ius gladii* la delega sia completa, senza possibilità di appello, anche perché se così non fosse "there would have been a flood of appeals, and the whole purpose of the delegation of the *ius gladii* would have been lost"¹³.

Le fonti antiche non sono di grosso aiuto per fare chiarezza su queste problematiche perché le attestazioni di questo potere sono scarse. Da un punto di vista letterario, la menzione esatta la ritroviamo, oltre che nel Digesto e nel *Codex Theodosianus*, in poche fonti quasi esclusivamente di ambito cristiano¹⁴. Tuttavia, pur in mancanza di una menzione diretta, si potrebbe dedurre che di questo stesso potere si parli anche nel carteggio tra Plinio e Traiano e nell'Apologia di Apuleio¹⁵. Allo stesso modo, è presumibile che Pilato condanni a morte Gesù

⁴ Mommsen (1871), p. 269; Pflaum (1950), p. 117; Jones (1960), pp. 53-65; Santalucia (1998²), p. 227.

⁵ Cadeva in questo modo la gaurentigia costituita dalla *lex Iulia de vi: D. 48.6.7 (Ulpianus 8 de off. procons.)*; Santalucia (1998²), p. 228.

⁶ Questa posizione di Mommsen e Pflaum è stata poi rideterminata in tempi più recenti: Jones (1960), p. 63; Manfredini (1991), p. 107.

⁷ *D. 2.1.3. (Ulpianus 2 de off. quaest.)*

⁸ Garnsey (1968), pp. 51-59; Liebs (1981), pp. 217-223, che, tuttavia, adotta una prospettiva più ampia nell'ambito di quelli che possono essere i poteri ordinari o eccezionali posseduti dai funzionari imperiali e i titoli connessi.

⁹ Manfredini (1991), pp. 103-126, che dimostra come Ulpiano citi solo una delle componenti dell'*imperium merum*, il *ius gladii* appunto; Ermann (2001), pp. 365-377, la teoria dei giuristi severiani dell'*imperium merum* attecchisce nel terreno della realtà del diritto che cambia nel III secolo ed estende anche ai governatori di provincia competenze giuridicamente proprie della giurisdizione capitale.

¹⁰ Di Marco (1999), pp. 337-342.

¹¹ Un utile quadro dei meccanismi di funzionamento della delega imperiale è presente in Hurllet (2012).

¹² Questo si nota dall'esame delle epistole imperiali, soprattutto a partire da Antonino Pio: cfr. Carboni (2017), p. 144 sgg.

¹³ Garnsey (1966), p. 180, n. 128.

¹⁴ *Passio Perp.* 6.3; *AUG. Ep.* 153.16; *Ep.* 204.

¹⁵ Secondo quanto sappiamo dal *De magia*, nel 158 d.C. Apuleio appare davanti al proconsole *Claudius Maximus* per difendersi dall'accusa di aver sedotto con pratiche magiche la ricca vedova *Pudentilla*: essendo per tali accuse prevista la pena di morte il governatore doveva agire in nome del *ius gladii* che deteneva: cfr. Bradley (1997) e più

Cristo in virtù di questo potere, seppure i testi che raccontano l'evento non contengano una menzione specifica¹⁶. In ogni caso è complesso utilizzare le fonti letterarie per comprendere meglio questo potere, perché talvolta possono dare adito a interpretazioni radicalmente diverse: quando Plinio scrive a Traiano per chiedere come comportarsi nei confronti dei Cristiani cittadini romani si potrebbe pensare che lo faccia in quanto non investito di potere giudicante nei confronti dei cittadini, ma, secondo Peter Garnsey, la richiesta di Plinio nasce solo da una sua insicurezza di funzionario "thoroughly obedient if not submissive"¹⁷.

Le attestazioni più numerose che possediamo dell'*ius gladii* provengono dalle fonti epigrafiche. Finora queste fonti non sono state prese in considerazione da chi si è occupato del tema e la ragione è facilmente intuibile: sulla base della menzione del *ius gladii* conservatasi nel manufatto epigrafico, non è possibile dire qual era la natura giuridica del potere, quanto fosse distinto dall'*imperium merum* e quanto la *Constitutio* di Caracalla modificasse l'assetto di questo potere. Tuttavia, attraverso queste fonti, in cui esiste un legame indissolubile tra testo e supporto, si può concentrare l'attenzione sulla realtà delle persone che possedevano questo potere, che finora è rimasta in secondo piano¹⁸. In particolare, si può indagare in che modo la prassi del potere posseduto, una volta registrato sulla pietra, diventi un simbolo che concorre a rappresentare, in maniera duratura, coloro che detengono quel potere. Un'indagine di questo tipo appare fruttuosa perché ben sappiamo quanto il potere imperiale romano non fosse solo un potere eseguito, ma anche un potere rappresentato. L'analisi del modo in cui il *ius gladii* veniva fissato nel monumento epigrafico, anche se non può chiarire gli aspetti più propriamente giuridici, può aiutare a capire la reale percezione che di questo potere avevano sia coloro che lo esercitavano e sia coloro che vi erano sottoposti¹⁹.

Nel materiale epigrafico in nostro possesso il *ius gladii* risulta attestato per undici personaggi:

Tab. 1 – Attestazioni epigrafiche del *ius gladii*

	PERSONAGGIO	FUNZIONE SVOLTA	FONTE	TIPOLOGIA MONUMENTO	DATAZIONE
1	<i>T. Licinius Hierocles</i>	<i>Praeses Mauretaniae Caes.</i>	<i>CIL VIII 9367</i>	Base di statua	III d.C.
		Comando militare	<i>CIL VIII 20996</i>	Lastra di base di statua	III d.C.
		Comando militare	<i>AE 1966, 596</i>	Lastra di base di statua	III d.C.
2	<i>C. Velius Rufus</i>	<i>Procurator Raetiae</i>	<i>AE 1903, 368</i>	Base di statua	I d.C.
3	<i>T. Cornasidius Sabinus</i>	<i>Proc. Alpium</i>	<i>CIL IX 5439</i>	Base di statua	III d.C.
		<i>Atrectianarum et Poeninae</i>			

recentemente Santalucia (2015) ; per un'analisi giuridica dell'orazione di Apuleio cfr. Pellicchi (2010) . Ringrazio Francesca Piccioni (Cagliari) per le utili indicazioni sul caso giudiziario di Apuleio.

¹⁶ La narrazione evangelica lascia presumere che Gesù abbia affrontato due processi, uno davanti all'autorità giudaica e uno davanti all'autorità romana, rappresentata in Giudea da Pilato: Ribas Alba (2013) . Tuttavia si dubita che un vero e proprio processo secondo il diritto romano abbia avuto luogo: Demandt (2011) afferma che nelle fonti non c'è traccia di tutti quei procedimenti formali che sarebbero stati necessari per allestire un processo, né la tempistica, così come ricostruita dalle fonti, sarebbe stata adeguata. Liebs (2015) , pp. 1-19 fa però notare che per coloro che non erano cittadini romani, l'autorità provinciale poteva formulare un giudizio, anche capitale, secondo una procedura più snella e ispirandosi maggiormente a consuetudini locali, soprattutto quando a essere giudicati erano individui privi di qualunque considerazione sociale, come i filosofi o i predicatori.

¹⁷ PLIN. *Ep.* X, 96; Garnsey (1968) , p. 54.

¹⁸ Dopo il lavoro di Hans-Georg Pflaum gli ultimi studi in cui è presente un'attenzione alle persone, con il supporto della documentazione epigrafica, sono Eck (1995) e Faoro (2011) , pp. 170-175, che affronta il tema del *ius gladii* nell'ambito della più generale problematica dei poteri posseduti dai governatori equestri. Alcune osservazioni anche in Di Marco (1999) , p. 341, che, però, hanno il limite di essere circoscritte alla sola età dei Severi.

¹⁹ Punto di riferimento metodologico per un'indagine di questo tipo sono sicuramente tutti i lavori che si sono occupati di studiare la rappresentazione del potere esercitato da senatori e cavalieri: cfr. soprattutto Eck (1996); Eck 1996b; Eck & Heil (2005) ; Ameling & Heinrichs (2010) per quanto riguarda l'*ordo senatorio*; per l'*ordo equester* questo tipo di studi è meno frequente ma cfr. comunque Erkelenz (2003) ; Eck (2006) ; Heinrich Spalthoff (2010) .

	PERSONAGGIO	FUNZIONE SVOLTA	FONTE	TIPOLOGIA MONUMENTO	DATAZIONE
4	<i>L. Artorius Castus</i>	<i>Procurator Liburniae</i> (?)	<i>CIL</i> III 1919	Monumento funebre	II d.C.
5	<i>T. Similis</i> <i>Agrippinensis</i>	<i>Procurator Moesiae</i>	<i>CIL</i> II 484	Base di statua	III d.C.
6	<i>Aulus Iulius</i> <i>Pompilius Piso</i> <i>Titus Vibius</i> <i>Laevilius Quadratus</i> <i>Berenicianus</i>	Comando militare	<i>CIL</i> VIII 2582	Edicola	
		Comando militare	<i>CIL</i> VIII 2744	Base di statua	
7	<i>P. Sallustius</i> <i>Sempronius Victor</i>	Comando militare	<i>CIG</i> II 2509	Base di statua	III d.C.
8	<i>Flavius Lupus</i>	Comando della Campania	<i>AE</i> (1968) , 113	Cippo	IV d.C.
9	<i>L. Crepereius</i> <i>Madalianus</i>	Prefetto dell'annona	<i>CIL</i> VIII 5348	Base di statua	IV d.C.
			<i>CIL</i> VI 1151	Base di statua	IV d.C.
			<i>AE</i> 1926, 119	Base di statua	IV d.C.
10	<i>M. Maecius</i> <i>Memmius</i>	Prefetto dell'annona	<i>CIL</i> X 1700	Ara	IV d.C.
11	?	Prefetto dell'annona	<i>CIL</i> XIV 135	<i>Bauinschrift</i>	IV d.C.

Come si evince dalla tabella, per tre di essi (nn. 9, 10, 11) questo potere è documentato in relazione all'incarico di prefetto dell'annona, ricoperto, in tutti e tre i casi, tra il 337 e il 350 d.C.; per altri due personaggi (nn. 6 e 7) l'attestazione del *ius gladii* è congiunta ad un incarico militare straordinario; per uno, *T. Licinius Hierocles* (n. 1), questo potere è attestato sia in unione a un incarico militare e sia in relazione al governo di una provincia; per i rimanenti personaggi il *ius gladii*, nella documentazione epigrafica, risulta sempre attestato insieme alla funzione di governatore di provincia. Lo studio sul *ius gladii* è soprattutto studio del potere posseduto da questi governatori.

I lavori più aggiornati sono giunti alla conclusione che anche i governatori provinciali di rango equestre erano sempre investiti del *ius gladii* sia nei confronti di coloro che non erano cittadini e sia di chi lo era, esattamente come i governatori di rango senatorio²⁰. Per i senatori, legati o proconsoli, non esistono attestazioni epigrafiche: è opinione comune che, essendo questo potere un attributo normale del governatore, non si avvertiva la necessità di fissarne la memoria nel tempo²¹. Per i governatori equestri la documentazione esiste e solleva, dunque, dei problemi. Per cinque di questi (nn. 1-5), infatti, abbiamo attestazioni epigrafiche del *ius gladii*, per tutti gli altri governatori di rango equestre no. Questa è stata la ragione per la quale diversi studiosi, in passato, si sono convinti che il *ius gladii* fosse un potere straordinario assegnato agli equestri solo in particolari circostanze. Essendo ormai stato dimostrato che anche tutti i governatori equestri lo possedevano normalmente, ci si può interrogare sulle ragioni per le quali in alcuni casi si avverte la necessità di fissare la memoria di questo potere e in altri no. Talvolta si notano differenze anche nella documentazione relativa ad uno stesso personaggio: su alcuni monumenti il *ius gladii* compare e su altri no. È lecito chiedersi se la

²⁰ Cfr. Eck (1995) con discussione di quanto attestato da Cassio Dione. Verso la stessa conclusione convergono i lavori raccolti in Mantovani & Pellicchi (2010). In particolare questa posizione è ben illustrata in Ravizza (2010) che analizza, in maniera specifica, il caso di Paolo di Tarso, cittadino romano in Giudea. Conclusioni simili sono presenti, inoltre, in Faoro (2011), pp. 170-176.

²¹ Per il caso di *Flavius Lupus, vir clarissimus* nel IV secolo, si veda la discussione a p. 13.

scelta di inserire o non inserire in un'iscrizione la menzione di un potere posseduto sia subordinata all'immagine attraverso cui ogni personaggio viene rappresentato o si autorappresenta. Sappiamo, infatti, quanto l'immagine pubblica, costruita attraverso i monumenti dedicati, sia fondamentale, tanto fra i senatori quanto fra gli equestri, per accrescere il prestigio personale e conservarne la memoria nel tempo²².

Pertanto, ci si dovrebbe chiedere in che tipo di monumenti compare la menzione del *ius gladii*, dove sono collocati questi monumenti, chi li ha materialmente realizzati e chi, eventualmente, li ha voluti. Laddove possibile, questa analisi dovrebbe contemplare tutti i documenti epigrafici disponibili per uno stesso personaggio, così da capire se la menzione del *ius gladii* è una costante oppure no: se diventa, cioè, parte di un testo standardizzato che, ripetendosi identico anche in monumenti provenienti da province diverse, può rivelare l'adesione ad un modello comune²³.

T. Licinius Hierocles è uno dei governatori equestri per cui il numero dei documenti disponibili consente di effettuare alcune riflessioni in merito agli interrogativi sollevati²⁴. Egli infatti è noto da tre *Bauinschriften*, un altare, tre basi di statua e altre due lastre appartenenti, quasi sicuramente, sempre a basi di statua²⁵. Tutti questi documenti, tranne uno²⁶, provengono dalla *Mauretania Caesariensis* e in tutti *T. Licinius Hierocles* porta il titolo di *procurator Augusti, praeses provinciae*. Egli ricopre l'incarico di governatore della Mauretania nel 227 d.C., durante l'impero di Severo Alessandro²⁷. In qualità di governatore deve possedere il *ius gladii* e, infatti, nella base di una statua a lui dedicata a Cesarea questo potere è menzionato chiaramente, subito dopo i titoli di *procurator* e *praeses*²⁸. Questa menzione però non è presente in nessuno degli altri monumenti. La mancanza sulle *Bauinschriften* e sulle basi di statua dedicate a Severo Alessandro e alla moglie è abbastanza comprensibile perché il *praeses* non è l'onorato ma colui che cura la realizzazione dei monumenti: la menzione del suo nome è priva dunque di un intento rappresentativo o autorappresentativo²⁹. Ci si potrebbe però chiedere come mai il *ius gladii* non compaia sugli altri monumenti rivolti a onorare *T. Licinius Hierocles*, come ad esempio le lastre che dovevano appartenere a basi di statua. Una di queste è stata innalzata da *Marcus Aurelius Saturninus*, veterano di un reparto di cavalleria che deve aver militato agli ordini di *Hierocles*, l'altra da un'intera ala³⁰. I testi incisi nelle due lastre sono molto simili e dato che provengono entrambi da *Caesarea* si potrebbe anche pensare che uno sia stato il modello dell'altro³¹. In tutti e due la carriera del personaggio è riportata in maniera dettagliata e la dedica è estesa anche ai membri della sua famiglia che vengono definiti, nell'insieme, patroni; questa ricchezza di informazioni metodologicamente porta ad affermare che sia stato lo stesso *Hierocles* a fornire il testo da incidere³². In nessuno dei due testi si avverte la necessità di aggiungere la menzione del *ius gladii* accanto ai titoli di governatore. Tuttavia questo

²² Per una riflessione metodologica sulle modalità attraverso cui molti personaggi affidano al monumento, spesso una statua, accompagnato da un'iscrizione, la rappresentazione sociale di se stessi o di un personaggio a loro collegato cfr. Eck (1996a); Eck (1996b); Eck (1996c): anche laddove alcune modalità di rappresentazione nascono in seno alla classe senatoria lo schema di analisi può essere applicato anche al ceto equestre.

²³ Eck (1996b), pp. 325-326: quando *tituli* identici, che a volte presentano uno stesso elemento caratteristico che si ripete, vengono realizzati in città distanti tra loro è probabile che il modello per l'incisione del testo venga fornito dallo stesso onorato che in quella rappresentazione, e nell'elemento caratteristico che ha scelto di ripetere, si riconosce.

²⁴ Su *T. Licinius Hierocles*, Pflaum (1961), p. 808; Christol & Magioncalda (1989), p. 67; Faoro (2011), p. 317.

²⁵ AE 1917/18, 68; AE 1966, 593, 594; AE 1966, 596, 597; CIL VIII 9354, 9355, 9367, 20996.

²⁶ AE 1966, 594, che è una *Bauinschrift*, proviene dalla Numidia.

²⁷ Christol & Magioncalda (1989), p. 68.

²⁸ CIL VIII 9367 = CIL VIII 20995 = AE 1939, 163 = AE 1982, 968.

²⁹ AE 1917/18, 68; AE 1966, 593, 594; CIL VIII 9354, 9355.

³⁰ AE 1889, 159 = AE 1889, 187 = ILS 1356 = CIL VIII 20996; AE 1966, 596.

³¹ Eck (1996b), p. 322.

³² Si deve infatti pensare che ogni volta che si desidera realizzare la statua di un personaggio è necessario rivolgersi a lui per avere un ritratto fedele: è stato dimostrato che questo contatto era l'occasione perché lo stesso onorato fornisse il testo con la carriera dettagliata da lui compiuta, che poteva non essere conosciuta dagli onoranti in maniera esatta e in tutti i dettagli, cfr. Eck (1996b), pp. 320-324.

potere compare, nelle prime righe del *cursus*, in aggiunta al comando militare che questo personaggio riveste su un reparto di fanteria e uno di cavalleria composti da Mauri. *Hierocles*, infatti, prima di assumere incarichi governativi in Sardegna e in Mauretania aveva ricoperto una funzione militare per cui si era resa necessaria l'attribuzione del *ius gladii*: in questo caso questo potere è evidentemente un elemento straordinario determinato dalla situazione. Da queste due iscrizioni possiamo dedurre che *T. Licinius Hierocles*, che deve aver fornito il testo con il proprio *cursus*, ha avvertito la necessità di menzionare il *ius gladii* in relazione all'incarico militare straordinario, proprio per via della sua eccezionalità, ma non a fianco del titolo di procuratore in Mauretania per cui il *ius gladii* era, evidentemente, un potere normalmente posseduto. A questo punto, però, è legittimo chiedersi perché sulla base di statua dedicata a *Hierocles* e proveniente sempre da *Caesarea* questo potere sia chiaramente esplicitato proprio a fianco al titolo di *praeses*. Trattandosi di una statua, si deve pensare che chi ha voluto elevare l'onore ne abbia preventivamente informato *Hierocles* e abbia concordato con lui il testo da far incidere sulla base. Ma perché, in questo caso, *T. Licinius Hierocles* decide di far menzionare con l'incarico di governatore anche il possesso del *ius gladii*, mentre nelle iscrizioni in cui è riportato il suo *cursus* in maniera dettagliata sceglie di non inserire questa menzione? Se si osserva con attenzione il modo in cui è ordinato il testo in cui compare il *ius gladii*, si nota che il titolo di *praeses* è centrato nella terza linea, seguito dall'epiteto *iustissimus*, che, a sua volta, occupa l'intera linea successiva: sembrerebbe che con questo monumento si sia voluto offrire una rappresentazione, o un'autorappresentazione, specifica di *T. Licinius Hierocles* proprio nel suo ruolo di *praeses*³³ e la menzione del *ius gladii* sia stata interpretata, dunque, come un attributo necessario che doveva essere esplicitato per rendere compiuta ed efficace la rappresentazione. La frammentazione del testo impedisce di capire se questa rappresentazione sia legata a un particolare evento.

L'altare dedicato al genio della provincia reca inciso al nominativo il nome di *T. Licinius Hierocles*, con a fianco la definizione *procurator Augusti, praeses provinciae Mauretaniae Caesariensis*. Non compare alcuna menzione del *ius gladii*. Egli, quindi, qualifica e rappresenta se stesso come governatore, ma non avverte la necessità di determinare ulteriormente il suo potere. Eppure questo testo, quello inciso sulla base di statua e quelli incisi sulle due lastre sono tutti coevi, provengono tutti da *Cesarea* e tutti sono proprio relativi al periodo in cui *Hierocles* esercita in Mauretania la sua funzione di governatore³⁴. Ma solo in uno di questi testi compare la menzione del *ius gladii* unito al titolo di governatore. Ciò significa che questo potere non è avvertito come informazione che deve essere sempre aggiunta, proprio perché si tratta di un fatto consueto e non straordinario. Tuttavia, qualche volta diventa mezzo di autorappresentazione sulla base delle scelte effettuate dallo stesso *Hierocles*.

Nel caso degli altri governatori equestri per cui rimane attestazione epigrafica del *ius gladii* la riflessione risulta più complessa perché per ogni personaggio disponiamo di un unico documento.

Per l'epoca dei Flavi possediamo la base di statua su cui è incisa una dedica a *C. Velius Rufus, procurator Raetiae ius gladii*³⁵. Il monumento si trova a *Heliopolis* ed è stato voluto da *Marcus Alfius Olympiacus*, un veterano della *legio XV Apollinaris*. Quest'iscrizione riporta il *cursus* di *Velius Rufus* in maniera estremamente dettagliata, come se si trattasse di un elogio³⁶. La carriera è ordinata in maniera ascendente, anche se, in alcuni punti, l'esatta ricostruzione cronologica degli incarichi rivestiti può causare qualche problema per l'inserimento di una molteplicità di informazioni accessorie relative ai *dona militaria* di cui *Velius Rufus* sarebbe stato insignito e alle imprese che avrebbe compiuto, come ad esempio condurre a Roma i

³³ Su questo tipo di rappresentazione della funzione di *praeses* cfr. Erkelenz (2003), che inserisce nel suo catalogo anche *T. Licinius Hierocles* a p. 277, nn. 771-774.

³⁴ In tutti l'ultimo incarico citato è proprio la procuratela in Mauretania e non si fa alcun riferimento alla successiva prefettura della flotta del Miseno.

³⁵ AE 1903, 368 = AE 1904, 95 = AE 1907, 134 = AE 1912, 264 = AE 2011, 51.

³⁶ Eck (1996b), p. 327.

figli del re Antioco³⁷. *C. Velius Rufus* impiega gran parte della sua carriera a svolgere incarichi di natura militare, ma, durante il regno di Domiziano, arriva ad avere la procuratela in Pannonia e Dalmazia e in Rezia per cui è menzionato il *ius gladii*. Per nessun altro procuratore della Rezia esistono documenti che attestino il possesso di questo potere³⁸. Ma questo, naturalmente, non significa che nessun altro procuratore della Rezia l'abbia posseduto. Si è affermato che in questo caso si avvertisse la necessità di differenziare l'incarico governativo in Rezia da quelli di carattere finanziario svolti nelle altre province citate³⁹. Questa dedica a *Velius Rufus* è elevata da parte di *M. Alfius Olympiacus*, che, scegliendo di realizzare una statua per un suo superiore⁴⁰ nella città in cui presumibilmente si trova a risiedere, mira forse a ottenere una buona autorappresentazione sociale⁴¹. Per incidere in maniera corretta la dedica *M. Alfius Olympiacus* deve però essersi rivolto allo stesso *Velius Rufus*, a cui si deve, quindi, la scelta di aggiungere al titolo di procuratore in Rezia la menzione del *ius gladii*⁴². Dato che le tre procuratele in Pannonia, in Dalmazia e in Rezia vengono citate tutte insieme, in maniera ravvicinata, è probabile che, in questo caso, la scelta di *Velius Rufus* di menzionare il *ius gladii* abbia la funzione di distinguere la specificità della procuratela in Rezia, di carattere governativo, dalle altre due, di carattere finanziario. È interessante il fatto che per questa funzione distintiva si scelga proprio la menzione del *ius gladii*, che, evidentemente, era un potere che notoriamente faceva parte dell'incarico di governatore se può essere utilizzato per distinguere una procuratela governativa da quelle finanziarie.

Anche nel caso di *C. Titius Similis Agrippinensis*, la menzione del *ius gladii* ha una funzione distintiva, necessaria per la corretta comprensione del contenuto del testo in cui compare. Questo personaggio, infatti, è noto da un unico monumento, la base di una statua che gli è stata innalzata mentre era *curator rei publicae* di *Emerita*, da cui il monumento proviene⁴³. Prima di rivestire questo incarico, che è contemporaneo alla procuratela in Lusitania e in Vettonia, *C. Titius Similis Agrippinensis* riveste una procuratela in Mesia, ma nel testo dell'iscrizione questo incarico è accompagnato dalla dicitura *eiusdem provinciae ius gladii*. È evidente che si intende connotare due incarichi di diversa natura svolti nella stessa provincia. Il primo è la procuratela di natura finanziaria, mentre il secondo è un incarico di governo. L'iscrizione è da datare con ogni probabilità all'età dei Severi, dunque ad un periodo in cui non sono regolarmente attestati governatori di rango equestre per la Mesia⁴⁴. È probabile che l'incarico governativo di *Similis* sia stato una sorta di *interim* mantenuto mentre era nella provincia a svolgere la sua attività finanziaria⁴⁵. Chi ha fatto realizzare il monumento deve aver ricevuto dallo stesso personaggio l'esatto *curriculum*⁴⁶: anche in questo caso il *ius gladii* è dunque inteso come prerogativa fondamentale delle funzioni di un governatore di provincia e in grado, pertanto, di distinguere la procuratela di governo da quella di carattere finanziario.

T. Cornasidius Sabinus è noto da un unico documento in cui compare il *ius gladii* come elemento aggiuntivo della procuratela nelle Alpi *Atractianae et Poeninae*⁴⁷. Egli ha esercitato

³⁷ Strobel (1986), pp. 265-286.

³⁸ Sul governo della Rezia Faoro (2008) ; Faoro (2011) , pp. 261-279.

³⁹ Eck (1995), pp. 336-337; Faoro (2011) , p. 173.

⁴⁰ *C. Velius Rufus* probabilmente è stato *praefectus vexillariorum* proprio della *XV legio Apollinaris*: Mrozewicz (2004) , pp. 630-632.

⁴¹ *M. Alfius Olympiacus* sembra infatti appartenere a una di quelle categorie sociali per cui non era così comune riuscire ad avere l'onore di una statua. È stato ampiamente dimostrato che queste persone, spesso, ricorrevano all'unico mezzo che avevano a disposizione per perpetrare la propria memoria con una statua: farla dedicare a un personaggio di maggiore rilievo sociale con cui si aveva un qualche legame, in maniera tale da migliorare la propria rappresentazione sociale proprio in virtù del legame addotto, cfr. Eck (1996c), pp. 350-352.

⁴² Si tratta, infatti, anche in questo caso del testo inciso sulla base di una statua, per la realizzazione della quale il contatto con l'onorato era imprescindibile: Eck (1996b).

⁴³ CIL II 484 = ILS 1372.

⁴⁴ Fitz (1966).

⁴⁵ Pflaum (1961), p. 857; Faoro (2011) , p. 174.

⁴⁶ Anche in questo caso si tratta, infatti, del testo inciso sulla base di una statua: Eck (1996b).

⁴⁷ CIL IX 5439. Su *T. Cornasidius Sabinus* cfr. Pflaum 1961, p. 601; Cristofori (2004) , p. 330.

questo incarico forse all'epoca dei contrasti tra Settimio Severo e Clodio Albino⁴⁸. Nessun altro procuratore del distretto alpino compare menzionato nelle iscrizioni con l'aggiunta di questo potere. È pur vero che gli altri procuratori attestati epigraficamente, tranne un caso, non hanno come territorio di azione l'unione di questi due distretti nello specifico, ma conosciamo solo procuratori delle Alpi *Cottiae*, *Graiae*, *Maritimae* o solo *Atrectianae*⁴⁹. Si potrebbe dunque pensare, come è stato fatto, che il *ius gladii* venga menzionato perché effettivamente è un potere eccezionale conferito in ragione della peculiarità stessa del territorio assegnato⁵⁰. O forse, più probabilmente, chi ha predisposto il testo ha voluto sottolineare la particolarità di questo incarico rispetto alla precedente procuratela in Dacia *Apulensis*, di carattere prettamente economico⁵¹. È deducibile che il testo da incidere sul monumento sia stato fornito dal figlio del personaggio onorato. L'iscrizione, infatti, si trova su una lastra che doveva appartenere alla base di una statua dedicata a *T. Cornasidius Sabinus* a Falerio da parte dei *collegia* dei *fabri*, dei *centonarii* e dei *dendrophori*. Ma il testo rivela che l'intenzione originaria di questi *collegia* non era quella di rivolgere l'onore della statua a *T. Cornasidius Sabinus* bensì a suo figlio, *T. Cornasidius Vesennius Clemens*. Quest'ultimo decide però di cedere l'onore della statua al padre defunto. Il meccanismo, spiegato chiaramente nelle ultime righe dell'iscrizione, è interessante perché dimostra ulteriormente il ruolo attivo che potevano svolgere coloro che stavano per ricevere l'onore di una statua⁵²: *Cornasidius* figlio, evidentemente informato di ciò che i *collegia* avevano intenzione di fare, decide di cedere l'onore al padre defunto. Quella che potrebbe apparire come la decisione di un figlio magnanimo, intenzionato a onorare la memoria del padre, potrebbe contenere l'intenzione di accrescere, in questo modo, il proprio onore. Egli, infatti, pur essendo una personalità di fama a livello locale, patrono degli stessi collegi che lo vogliono onorare, detentore di un sacerdozio e *equo publico* (*exornatus*), non ha comunque una carriera al di fuori della propria città. Il padre, invece, oltre a una carriera locale, ha avuto anche una regolare carriera equestre composta dalle *tres militiae*, dalla sottoprefettura della flotta di Ravenna e dalle procuratele nel distretto alpino e nella Dacia *Apulensis*. Con la cessione della statua al padre, *Cornasidius Clemens* ottiene la possibilità di poter includere nel testo dell'iscrizione la carriera del padre e, nel contempo, la propria che, pur esigua, trae beneficio dall'accostamento a quella paterna. Per la trascrizione dell'esatta carriera del padre è verosimile che si sia avvalso di un *curriculum* che il padre stesso aveva lasciato per iscritto: la menzione del *ius gladii* poteva essere stata esplicitata negli stessi *codicilli* imperiali in modo che si potesse distinguere l'incarico governativo dalle procuratele finanziarie⁵³.

Anche nel caso di *Lucius Artorius Castus*, il *ius gladii* doveva trovarsi menzionato nei *codicilli* imperiali come competenza straordinaria affidata ad un procuratore *centenarius*⁵⁴. Non è molto chiaro che tipo di funzione questo personaggio abbia effettivamente svolto perché l'iscrizione rimasta ha una corrucciola proprio in quel punto. L'integrazione tramandata "*procurator provinciae Li[burniae iure] gladii*" non offre particolari spiegazioni perché la procuratela in Liburnia non è altrimenti attestata⁵⁵. Ciò che invece si può dire con certezza è che l'iscrizione viene fatta predisporre dallo stesso *Lucius Artorius Castus* sul monumento funebre che *vivus ipse sibi et suis*.

Nei casi in cui il *ius gladii* è un potere straordinario, concesso con un incarico militare, nella documentazione epigrafica in nostro possesso, è sempre menzionato. *Aulus Iulius Pompilius Piso Titus Vibius Laevilius Quadratus Berenicianus*, ad esempio, detiene il *ius gladii*

⁴⁸ Tesi formulata a suo tempo da Pflaum 1961, p. 602 e recentemente da Cristofori (2004), p. 332.

⁴⁹ L'unico altro esempio di *procurator Alpium Atrectianarum et vallis Poeninae* è AE 1995, 1021. Pare confermata, tuttavia, l'identificazione delle Alpi *Atrectianae* con le *Alpes Graiae*: Cristofori (2004), p. 334.

⁵⁰ Pflaum (1961), p. 602.

⁵¹ Cristofori (2004), p. 334.

⁵² Eck (1996b), p. 320.

⁵³ Eck (1995), p. 337.

⁵⁴ CIL III 1919 = CIL III 8513 = CIL III 12813 = ILS 2770.

⁵⁵ Secondo Faoro (2011), p. 174, la Liburnia è una provincia istituita nella metà del II secolo d.C. e soppressa poco dopo.

quando si trova a guidare le legioni *I Italica* e *IV Flavia* insieme alle truppe ausiliarie⁵⁶. Questo è attestato chiaramente in due iscrizioni provenienti da Lambesi, una è incisa su un'edicola ritrovata nel tempio di Esculapio, l'altra sulla base di una statua collocata nel *praetorium*⁵⁷. In questo caso, pur essendo iscrizioni provenienti dalla stessa città, non si può pensare che una sia stata il modello dell'altra perché l'edicola, nella cui iscrizione è presente la menzione *consul designatus*, che manca invece nel testo inciso sulla base della statua, deve essere stata realizzata posteriormente rispetto alla statua⁵⁸. *Aulus Iulius Pompilius Piso*, però, è noto anche da altri documenti provenienti sempre dalla Numidia: una base di statua per Marco Aurelio proveniente dal *praetorium* di Lambesi⁵⁹, due *Bauinschriften* provenienti da *Mesarfelta*⁶⁰, poco distante da Lambesi, e tre basi di statua, provenienti da *Cuicul*, dedicate a diversi membri della famiglia di *Aulus Iulius Pompilius Piso*, la moglie, il figlio e la figlia⁶¹. In tutti questi monumenti questo personaggio è celebrato solo come *legatus Augusti pro praetore*⁶² e non si fa menzione degli incarichi ricoperti prima. Sembra se ne possa dedurre che solo l'iscrizione incisa nell'edicola del tempio di Esculapio e quella sulla base di statua a lui dedicata siano state concepite con una funzione rappresentativa del personaggio. Sono le sole, infatti, che oltre a riportare il *cursus* per esteso attestano anche la forma più completa del nome: *Aulus Iulius Pompilius Piso Titus Vibius Laevillus Quadratus Berenicianus*. L'iscrizione nella base di statua per Marco Aurelio, dove *Iulius Pompilius* compare come *dedicans*, ha una forma del nome, in ablativo, molto semplificata, *Aulus Iulius Piso*. Nelle *Bauinschriften* e nelle dediche di *Cuicul* abbiamo l'utilizzo di un'ulteriore forma semplificata che, però, è più estesa rispetto alla dedica a Marco Aurelio: *Aulus Iulius Pompilius Piso Laevillus*. Non deve quindi stupire che l'incarico militare straordinario con annesso il *ius gladii* risulti assente in tutti questi testi. Esso è menzionato solo dove *Aulus Iulius Piso* intende riportare l'intera carriera e l'intera forma onomastica: il testo dell'edicola essendo al nominativo è chiaramente predisposto dallo stesso personaggio, ma anche per quello della base di statua si deve presupporre un suo diretto coinvolgimento⁶³.

Un caso analogo è quello di *P. Sallustius Sempronius Victor* che possiede il *ius gladii* nell'ambito di un incarico militare straordinario attestato nell'iscrizione sotto una statua a lui dedicata dalla *Bulé* e dal *demos* di *Cos*⁶⁴. In questo documento è presente un puntuale riferimento alla carriera svolta dal personaggio fino a quel momento: la *praefectura vehiculorum*, il governo della Sardegna, l'incarico militare *cum iure gladii*, la procuratela del Ponto e della Bitinia. Gli altri documenti di cui disponiamo sono tutti *Bauinschriften* che provengono dalla Mauretania e sono relative al governo di questa provincia che *Sempronius Victor* ricopre dopo l'incarico in Ponto e Bitinia⁶⁵. In nessuno di questi monumenti si fa menzione dell'incarico straordinario e del relativo *ius gladii*: questo potere compare solo nel monumento in cui il personaggio vuole dare una piena rappresentazione di se stesso.

La documentazione fin qui discussa non va oltre il III secolo d.C., le attestazioni del IV secolo d.C. sono, per lo più, relative a personaggi che possiedono il *ius gladii* in qualità di prefetti dell'annona, tranne il caso di *Flavius Lupus* per cui questo potere è attestato con la funzione di governatore in Campania. *Flavius Lupus* è conosciuto da un cippo proveniente da Teano e dedicato dall'*ordo* della città al patrono: in questo monumento, che riporta l'intero *cursus* del personaggio, compare la menzione del *ius gladii* come attributo dell'incarico di governo in Campania⁶⁶. Quest'incarico è da datare alla fine del IV secolo, tra il 367 e il 368, o tra il 379 e

⁵⁶ Migliorati (2005), pp. 309-323.

⁵⁷ *CIL* VIII 2582 e *CIL* VIII 2744.

⁵⁸ Migliorati (2005), p. 321.

⁵⁹ *CIL* VIII 2574.

⁶⁰ *CIL* VIII 2488, 7072.

⁶¹ *ILAlg* II 3, 7903; 7907; 7909.

⁶² Thomasson (1960), p. 187.

⁶³ Eck (1996b).

⁶⁴ *CIG* II 2509 = *IGR* IV 1057; cfr. inoltre *PIR*² S 99.

⁶⁵ *CIL* VIII 8828, 10438, 22619, 22625, (2024) 6.

⁶⁶ *AE* (1968), 113 = *AE* 1998, 369 = *AE* (2001), 610; Chastagnol (1967), pp. 105-130. Su *Flavius Lupus* *PLRE* I 522.

il 392⁶⁷. La menzione del *ius gladii* attesterebbe la gestione straordinaria di questo potere da parte del governatore, in luogo della regolare gestione da parte del prefetto al pretorio⁶⁸.

Per i prefetti dell'annona le attestazioni del *ius gladii* sono tutte relative al periodo compreso tra il 337 e il 350 d.C.: abbiamo notizia di *L. Crepereius Madalianus*, noto da tre basi di statua in cui compare due volte come oggetto di dedica e una volta come colui che eleva la dedica⁶⁹, *M. Maecius Memmius*, conosciuto da un'ara proveniente da Pozzuoli⁷⁰, e un prefetto, di cui non è possibile determinare l'identità, attestato in una *Bauinschrift* che commemora lavori di restauro effettuati a Ostia⁷¹. Questi sono gli unici prefetti dell'annona noti per cui è menzionato il *ius gladii*. Rimane da capire se questa menzione ha una funzione distintiva o rappresentativa: se cioè sono gli unici prefetti dell'annona a essere stati dotati di *ius gladii* o se invece sono gli unici che hanno deciso di fissare la memoria di questo potere sulla pietra.

Per affrontare questo problema è necessario chiedersi quali fossero i poteri del prefetto dell'annona nell'ambito della giurisdizione penale. Secondo Henriette Pavis d'Escurac i prefetti dell'annona gestiscono la giustizia penale solo per un breve lasso di tempo, quello cioè attestato da queste iscrizioni (337-350 d.C.)⁷². Si è addirittura detto che la menzione "*cum iure gladii*" accanto al titolo di *praefectus annonae* sarebbe indicativa di questo preciso range cronologico (337-350)⁷³. Tuttavia, se così fosse allora dovremmo aspettarci che per tutti i prefetti dell'annona noti per questo range sia menzionato il *ius gladii*, mentre invece *L. Aurelius Avianus Symmachus Phosphorius*, prefetto dell'annona tra il 337 e il 350, non ha nell'iscrizione che lo attesta la menzione *cum iure gladii*⁷⁴. Oltre a questo, una riflessione più ampia sugli effettivi compiti del prefetto dell'annona induce a pensare che essi fossero sempre dotati di *ius gladii* perché numerosi erano i *crimina annonae* di cui si dovevano occupare e alcuni di questi erano di competenza della giustizia penale e non civile⁷⁵. Così come per i governatori provinciali, anche il prefetto dell'annona, nell'ambito dei crimini di competenza del suo *officium*, doveva essere dotato dei pieni poteri di azione, civile e penale, altrimenti il suo stesso ruolo poteva essere compromesso. Questa considerazione di carattere generale trova una specifica conferma nelle parole di Ulpiano che paragona i poteri del prefetto dell'annona nell'esercizio della *cognitio extra ordinem* proprio a quello dei *praesides*⁷⁶. Dunque anche tutti i prefetti dell'annona dovevano essere dotati di *ius gladii*.

Ma per quale ragione solo tre tra tutti i prefetti noti menzionano questo potere in un'iscrizione? Non si può escludere, naturalmente, che la menzione sia dovuta a una personale scelta rappresentativa del singolo prefetto, anche se risulta singolare che queste scelte si siano concentrate tutte nello stesso periodo. Si potrebbe avanzare l'ipotesi che l'espressione "*cum iure gladii*" abbia non un intento rappresentativo, ma distintivo e più precisamente voglia distinguere questi tre prefetti dell'annona da tutti gli altri non

⁶⁷ Chastagnol (1987), pp. 117-148; p. 133.

⁶⁸ Liebs (1981), p. 223.

⁶⁹ *CIL VIII 5348 = CIL VIII 17490 = ILaIlg. I 271 = ILS 1228 = AE 1926, 119; CIL VI 1151 = CIL VI 31248 = ILS 707 = AE 1948, 126 = AE 2000, 43; AE 1926, 119.*

⁷⁰ *CIL X 1700.*

⁷¹ *CIL XIV 135.*

⁷² Pavis d'Escurac (1976), p. 277.

⁷³ *PLRE I 705.*

⁷⁴ *AE 1988, 217 = AE 1996, 285; CIL VI 1698 = CIL VI 1368 = CIL VI 1369 = ILS 1257; CIL VI 36954 = ILS 726 = AE 1975, 18; cfr. inoltre PLRE I 863. Sulla datazione della prefettura dell'annona di questo personaggio Pavis d'Escurac 1976, 46.*

⁷⁵ Santalucia (1998³), p. 225 e in maniera più dettagliata, con discussione delle fonti, Pollera (1991).

⁷⁶ *D. 14.1.1.18 (Ulp. 28 Ad edict.)*

perché solo questi tre possedessero il *ius gladii*, ma perché solo questi avevano ricevuto una delega all'esercizio del *ius gladii* anche al di fuori della stretta sfera di competenza del proprio *officium*. Questa ipotesi si fonda su un passo di Ammiano Marcellino in cui un prefetto dell'annona riceve dal *praefectus urbi* la delega a occuparsi anche di un *iurgium* che non riguardava questioni annonarie⁷⁷. Del resto, deleghe di questo tipo da parte del *praefectus urbi* non stupiscono perché nel tardo impero i poteri giurisdizionali sia del *praefectus vigilum* che del *praefectus annonae* sono subordinati proprio al *praefectus urbi*⁷⁸. Pertanto anche le iscrizioni in oggetto potrebbero contenere l'attestazione non di un potere regolarmente posseduto dal prefetto dell'annona nell'ambito della giurisdizione penale relativa ai crimini annonari, ma di un potere straordinario delegato per giudicare anche reati penali che non fossero di natura annonaria. Così come avviene per i governatori provinciali di rango senatorio, che non dichiarano mai nelle iscrizioni il possesso del *ius gladii*, perché era risaputo che lo possedessero regolarmente, allo stesso modo anche i prefetti dell'annona potrebbero non sentire l'esigenza di dichiarare il possesso del *ius gladii* quando questo viene esercitato solo in ambito annonario. Questa dichiarazione diventa però necessaria quando in maniera eccezionale il prefetto dell'annona riceve il *ius gladii* per giudicare anche crimini non di natura annonaria.

Dalla *prosopographia* fin qui presentata si possono ricavare alcune deduzioni sulle ragioni per le quali viene eternato sulla pietra il possesso del *ius gladii*. In linea generale si può affermare che tutti coloro che detengono in maniera regolare questo potere di solito non scelgono di farne menzione perché quest'informazione sarebbe apparsa superflua agli occhi del lettore: per questa ragione non compare nei monumenti dei governatori di rango senatorio, né nella maggior parte dei monumenti dei governatori di rango equestre e dei prefetti dell'annona. Quando un governatore di rango equestre decide di conservare la memoria di questo potere, le ragioni sono due: o vuole dare una rappresentazione specifica di se stesso nell'esercizio del ruolo di *praeses*, ad esempio in qualità di *praeses iustissimus*, come è stato notato per *Licinius Hierocles*; oppure utilizza la menzione del *ius gladii*, attributo tipico delle funzioni governative, per distinguere, spesso all'interno di una stessa provincia, un incarico di governo e uno di natura finanziaria, come attestano gli esempi discussi di *C. Velius Rufus*, *T. Cornasidius Sabinus* e *C. Titius Similis Agrippinensis*. Probabilmente lo stesso imperatore per primo aveva scelto di utilizzare il *ius gladii* come elemento distintivo all'interno dei *codicilli* con cui veniva assegnata una procuratela di governo a un personaggio che nello stesso territorio stava già svolgendo funzioni finanziarie. Anche per i prefetti dell'annona, l'aggiunta del *ius gladii* in un'iscrizione deve essere interpretata in senso distintivo perché si trattava presumibilmente di prefetti che avevano ricevuto una delega straordinaria a esercitare questo potere anche al di fuori dei crimini annonari, i soli, normalmente, a poter essere giudicati dai prefetti dell'annona. Tutte le volte, infatti, in cui il *ius gladii* viene concesso in maniera straordinaria, ad esempio per specifici incarichi militari, la tendenza è quella di conservarne sempre la memoria sulla pietra, soprattutto nelle iscrizioni onorarie che utilizzano come modello il testo del *curriculum* stilato dallo stesso onorato. Gli esempi di *P. Sallustius Sempronius Victor* e di *Aulus Iulius Pompilius Piso Titus Vibius Laevillius Quadratus Berenicianus*, infatti, dimostrano che il *ius gladii* viene menzionato solo in quei monumenti che conservano attestazione della carriera dettagliata del personaggio e della sua forma onomastica più estesa e completa: è evidente che in questo caso il *ius gladii* diventa parte integrante della autorappresentazione che un personaggio decide di dare.

⁷⁷ AMM. 28.1.8-9: si trattava infatti di un'accusa di avvelenamento. Per quanto la narrazione di Ammiano in questo punto appaia problematica per delle incongruenze storiche con alcuni dei personaggi citati (su cui cfr. Selem 1973²), la prefettura dell'urbe di *Olybrius*, che si colloca tra il 369 e il 370 (PLRE I 640), e quella dell'annona di *Maximinus*, datata al 368-370 (PLRE I 577), sono contemporanee.

⁷⁸ Santalucia (1998²), p. 277 e Vitiello (2002) per i cambiamenti amministrativi della prefettura dell'annona nel tardo-impero.

Bibliografia

- Ameling W. & Heinrichs J. [eds.] (2010). *Monument und Inschrift. Gesammelte Aufsätze zur senatorischen Repräsentation der Kaiserzeit*, Berlin.
- Bérenger A. (2014). *Le métier de gouverneur dans l'empire romain*, Paris (2014) .
- Bradley K. (1997). Law, Magic, and Culture in the "Apologia" of Apuleius, *Phoenix*, 51, 2, (1997) , pp. 203-223
- Buti I. (1982). La 'cognitio extra ordinem': da Augusto a Diocleziano, *ANRW II* 14, 1982, pp. 29-59.
- Carboni T. (2017). *La parola scritta al servizio dell'imperatore e dell'impero: l'ab epistulis e l'a libellis nel II secolo d.C.*, Bonn.
- Chastagnol A. (1967). Le consulaire de Campanie Flavius Lupus, un spécialiste du recensement des biens fonciers, d'après une nouvelle inscription de Teano, *Epigraphica*, 29, 1967, pp. 105-130.
- Chastagnol A. (1987). L'administration du diocèse italien au Bas-Empire. In *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. Scripta Varia*, Lille, pp. 117-148.
- Christol M. & Magioncalda A. (1989). *Studi sui procuratori delle due Mauretanie*, Sassari.
- Cristofori A. (2004). Non arma virumque. *Le occupazioni nell'epigrafia del Piceno*, Bologna.
- Degrassi A. (1954). *Il confine nord-orientale dell'Italia romana. Ricerche storico-topografiche*, Berna.
- Demandt A. (2011). Ein Prozess Jesu fand nicht statt, in *Römische Jurisprudenz: Dogmatik, Überlieferung, Rezeption: Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, Karlheinz Muscheler (hg.), Berlin, pp. 747-758.
- Demougis S., Lorient X., Cosme P., Lefebvre S. [eds.] (2006). *H. G. Pflaum: un historien du 20. Siècle: actes du colloque international Paris les 21, 22 et 23 octobre (2004)* , Genève.
- Di Marco F. (1999). Lo « ius gladii » nell'età dei Severi. In E. Dal Covolo, G. Rinaldi (eds.), *Gli imperatori Severi: storia, archeologia, religione*, Roma, pp. 337-342.
- Eck W. (1995). Die Leitung einer prokuratorischen Provinz. In R. Frei-Stolba – M.A. Speidel (hg.), *Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, Bd. 1, Basel, pp. 327-340.
- Eck W. (1996a). Autorappresentazione senatoria ed epigrafia imperiale. In *Tra epigrafia, prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati e aggiornati*, Roma, pp. 271-298.
- Eck W. (1996b). Tituli honorarii curriculum vitae e autorappresentazione nell'Alto Impero. In *Tra epigrafia, prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati e aggiornati*, Roma, pp. 319-340.
- Eck W. (1996c). Dedicanti di statue e autorappresentazione nelle città romane. In *Tra epigrafia, prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati e aggiornati*, Roma, pp. 347-357.
- Eck W. (2006). Sozio-politische Macht und öffentliche Repräsentation: Der equester ordo, in Demougis et al. (2006) , 485-502.
- Eck W. & Heil M. [eds.] (2005). *Senatores populi Romani. Realität und mediale Präsentation einer Führungsschicht*, Stuttgart.
- Erkelenz D. (2003). *Optimo Praesidi. Untersuchungen zu den Ehrenmonumenten für Amtsträger der römischen Provinzen in Republik und Kaiserzeit*, Bonn.
- Ermann J. (2001). « Ius gladii » : Gedanken zu seiner rechtshistorischen Entwicklung, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 118, (2001) , pp. 365-377.
- Faoro D. (2008). Neues zu den ritterlichen Fasten der Statthalter Raetiens, *Bayerische Vorgeschichtsblätter*, 73, (2008) , pp. 1-25.
- Faoro D. (2011). Praefectus, procurator, praeses. *Genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero romano*, Bologna.
- Fitz J. (1966). *Die Laufbahn der Statthalter in der römischen Provinz Moesia Inferior*, Weimar.

- Garnsey P. (1966). The Lex Iulia and Appeal under the Empire, *Journal of Roman Studies*, 56, 1-2, 1966, pp. 167-189.
- Garnsey P. (1968). The criminal jurisdiction of governors, *Journal of the Roman studies*, 58, (1968), pp. 51-59.
- Heinrich Spalthoff B. (2010). *Repräsentationsformen des römischen Ritterstandes*, Rahden.
- Hurlet F. (2012). *Les modalités de la hiérarchie et de la délégation. Les rituels de médiation entre le prince et le gouverneur sous le haut-empire romain*, in *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge*. Actes du colloque de Metz, 16-18 juin (2011), ed. A. Bérenger et F. Lachaud, Paris, pp. 161-78.
- Jones, A. H. M. (1960). "I Appeal Unto Caesar.". In *Studies in Roman Government and Law*, Oxford.
- Liebs D. (1981). Das ius gladii der römischen Provinzgouverneure in der Kaiserzeit, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 43, (1981), pp. 217-223.
- Liebs D. (2015). *Das Recht der Römer und die Christen: gesammelte Aufsätze in überarbeiteter Fassung*, Tübingen.
- Manfredini A. D. (1991). Ius gladii, *Annali dell'Università di Ferrara – Scienze giuridiche*, 5, (1991), pp. 103-126.
- Mantovani D. & Pellicchi L. [eds.] (2010). *Eparcheia, autonomia e civitas romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. – II d. C.)*, Pavia.
- Meyer E. (2006). The justice of the Roman governor and the performance of prestige, in A. Kolb (hg.), *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis: Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich*, Berlin, pp. 167-180.
- Migliorati G. (2005). Osservazioni sul cursus di A. Giulio Pompilio Pisone (CIL, VIII, 2582 = 18090), *Epigraphica* 67, (2005), pp. 309-323.
- Mommsen T. (1871). *Römisches Staatsrecht, II*, Leipzig.
- Mrozewicz L. (2004). Legio XV Apollinaris und die Dakerkriege Domitians. In L. Ruscu et al. [eds.], *Orbis antiquus : studia in honorem Ioannis Pisonis*, Cluj-Napoca, pp. 630-632.
- Olmo López H. (2012). The judiciary activity of Roman provincial governors from the Acta Martyrum, *Antestera* 1, (2012), pp. 183-189.
- Pavis d'Escurac H. (1976). *Le préfecture de l'annone, service administratif impérial d'Auguste à Constantin*. Rome.
- Pellicchi L. (2010). L'accusa contro Apuleio, in Mantovani & Pellicchi (2010), pp. 171-334.
- Pflaum H.-G. (1961). *Les carriers procuratoriennes equestre sous les Haut-Empire romain*, Paris.
- Pflaum, H.-G. (1950). *Les procureurs équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris.
- Pollera A. (1991), "Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent" D. 47.11.6: note sulla repressione dei crimini annonari, *Index* 19, (1991), pp. 405-431.
- Ravizza M. (2010). « Καίσαρα ἐπιλαλοῦμα ». L'appello di Paolo di Tarso all'imperatore. Mantovani & Pellicchi (2010), pp. 113-131.
- Ribas Alba J. M. (2013). Los procesos a Jesús de Nazaret, in *Iuris Antiqui Historia. An International Journal of Ancient Law*, 5, (2013), pp. 139-157.
- Santalucia B. (1982). *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano.
- Santalucia B. (2015). « Praeses provideat »: il governatore provinciale fra « iudicia publica » e « cognitiones extra ordinem », in *I tribunali dell'impero: relazioni del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno (2006))*, a cura di Francesco Milazzo, Milano, pp. 193-216.
- Salem A. [ed.] (1973²). *Le Storie di Ammiano Marcellino*, Torino.
- Strobel K. (1986). Zur Rekonstruktion der Laufbahn des C. Velius Rufus, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 64, 1986, pp. 265-286.

Thomasson B. E. (1960). *Die Statthalter der römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus*, Lund.

Vitiello M. (2002). Fine di una magna potestas. La prefettura dell'annona nei secoli quinto e sesto, *Klio* 84, (2002) , pp. 491-525.